



Nota Informativa n°: 3/2016

Oggetto: Lavoro accessorio – Voucher

Sommario: Il D. Lgs. 185/2016 del 24 settembre 2016 ha introdotto una nuova procedura di comunicazione preventiva all'Ispettorato Nazionale del lavoro prima della prestazione e l'utilizzo dei voucher. Dal 8 ottobre doppia notifica per i voucher da parte di imprenditori e professionisti.

Contenuto: _____

Il giorno 8 ottobre 2016, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185.

La novità di più immediato interesse riguarda le prestazioni di lavoro accessorio (voucher): **è previsto l'obbligo**, per tutti i committenti imprenditori e professionisti, di inviare, a mezzo posta elettronica **con un preavviso di almeno 60 minuti**, una **comunicazione preventiva** alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Tale comunicazione deve contenere:

- **il codice fiscale e la ragione sociale del committente, da riportare anche nell'oggetto della e-mail;**
- **i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;**
- **il luogo della prestazione;**
- **il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016 del 17 ottobre 2016, fornisce le prime indicazioni operative:

- resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'Inps;
- il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati nell'allegato alla presente;



- le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati sopra indicati

Pare chiaro che la comunicazione debba essere adempiuta ogni qualvolta venga utilizzato il voucher, con la possibilità di doverla ripetere anche più volte nell'arco della giornata se vengono svolte ore di lavoro frazionate e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio. Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse, sempre non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

L'obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti ed assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello & Partner

Anna Ciotti